

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIAZZONI, NICCHI, AIELLO, MIGLIORE, GIULIANI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 7 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2004, in Italia le persone con disabilità di età pari o superiore a sei anni che vivevano in famiglia erano 2.600.000, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, a cui si aggiungevano circa 190.000 persone assistite in istituti. Le persone affette da disabilità sensoriali del linguaggio, erano 877.000 con problemi dell'udito più o meno gravi e 92.000 sordi prelinguali.

Per quanto riguarda i diritti delle persone con minorazioni uditive, nel 1991, a Parigi, l'UNESCO e la Federazione mondiale dei sordi (WFD) hanno approvato una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, sottolineando la necessità di interventi nel mondo delle comunicazioni, della scuola e del lavoro, per favorire la diffusione dello strumento dell'interpreta-riato e della lingua dei segni.

Nel 1994, la risoluzione dell'UNESCO di Salamanca sull'educazione inclusiva ha sottolineato, inoltre, la necessità del riconoscimento della lingua dei segni (articolo 21), per l'accesso all'educazione delle persone sorde.

Circa il riconoscimento della comunità dei sordi quale minoranza linguistica, nel 1997, l'Unione europea dei non udenti (*European Union of the Deaf-EUD*) ha approvato una risoluzione per il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'Unione della lingua dei segni, come lingua della comunità dei sordi, da inserire nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (*European Charter for Regional or Minority Languages – ECRML*), trattato internazionale concluso dal Consiglio d'Europa nel 1992, al quale hanno aderito diversi Stati europei, inclusa l'Italia.

Nel 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi-

lità, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ha rappresentato in materia di disabilità il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati.

Sempre in ambito europeo, il Piano d'azione europeo 2006-2007, invitava gli Stati membri a utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione digitale, per migliorare la sottotitolazione, il commento sonoro e le spiegazioni mediante simboli, incentivando, al contempo, nell'ambito della televisione analogica, la generalizzazione dell'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale.

In seguito, la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, incentrata sull'eliminazione delle barriere, che identifica otto ambiti d'azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. In particolare, la Commissione s'impegna a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni e del *braille* nelle relazioni con le istituzioni dell'Unione europea.

A fronte di questo quadro internazionale, non si può non constatare come nel nostro Paese ci sia ancora moltissimo da fare in questo ambito.

La presente proposta di legge vuole dare un contributo finalizzato a favorire il

pieno inserimento e l'attiva partecipazione delle persone sorde nella vita sociale. A tale fine, essa prevede il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e, conseguentemente, la sua diffusione e il suo uso anche nell'ambito della pubblica amministrazione, allo scopo di rimuovere ogni barriera comunicativa e linguistica che limita la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.

Ricordiamo che la LIS non è una forma abbreviata della lingua italiana, un codice *morse* o *braille*, un semplice alfabeto manuale o un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La LIS si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza sia componenti manuali (per esempio la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali.

Accanto, e contestualmente a ciò, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede, tra l'altro, un piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS, nonché interventi volti a disciplinare attività di supporto alle famiglie e interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. La presente legge è finalizzata a favorire la partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e delle persone sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in quanto membri della società e titolari dei medesimi diritti e doveri di tutti i cittadini, compresi i diritti di accedere alla comunicazione, all'informazione, alla salute, all'istruzione e all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

2. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili garantiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in attuazione dei principi proclamati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, in attuazione dei principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che stabilisce il rispetto delle diversità culturali e linguistiche e riconosce il diritto dei disabili di beneficiare delle misure volte a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità nonché in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica italiana:

a) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS), promuovendone l'acquisizione e l'uso, integrandola alla lingua italiana orale e scritta, in un'ottica di bilinguismo, allo scopo di rimuovere ogni barriera comunicativa e linguistica che limita la partecipazione delle persone sorde e delle persone sordocieche alla vita collettiva;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico, architettonico e ambientale relativo alla sordità e alla LIS;

c) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la comunicazione e per l'accesso all'informazione delle e con le persone sorde e le persone sordocieche;

d) garantisce la diffusione degli interventi diagnostici precoci e dei servizi di prima informazione e consulenza specialistica sulla sordità e sulla sordocecità e sui diversi approcci riabilitativi ed educativi inclusi i progetti di bilinguismo della lingua italiana e della LIS. Tali servizi, dalla diagnosi alle informazioni e alle consulenze fornite alle famiglie, devono essere resi accessibili anche nella LIS per i genitori sordi e sordociechi che usano tale lingua;

e) promuove interventi riabilitativi ed educativi per la sordità e per la sordocecità congenite o acquisite che prevedono anche l'uso della LIS.

ART. 2.

(Regolamenti attuativi).

1. Allo scopo di garantire alle persone sorde e alle persone sordocieche interventi e servizi qualificati quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992. n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, e successive

modificazioni, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1:

a) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde o sordocieche a essere bilingui, acquisendo e utilizzando la lingua italiana orale e iscritta e la LIS al fine di favorire il completo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali, nonché l'utilizzazione di risorse che rendono possibile la comunicazione parlata e scritta, attraverso mezzi di supporto alla comunicazione visiva e tattile, quale la labiolettura, le protesi acustiche, i sottotitoli e qualsiasi altra tecnologia di supporto per le persone sorde e per le persone sordocieche;

b) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS, dei mezzi di sostegno alla comunicazione visiva e tattile e delle risorse, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e alla comunicazione delle persone sorde e delle persone sordocieche, anche avvalendosi della loro diretta partecipazione, in ambito familiare, educativo, formativo, lavorativo, culturale e sociale;

c) recano disposizioni volte a definire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, i profili professionali coinvolti nel lavoro con le persone sorde e con le persone sordocieche, nonché a promuovere e a disciplinare i percorsi formativi per l'acquisizione di tali competenze professionali, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

d) al fine di favorire l'esercizio del diritto allo studio, istituiscono progetti di bilinguismo della lingua italiana e della LIS nelle scuole di ogni ordine e grado in ciascuna regione;

e) al fine di favorire l'accesso delle persone sorde e sordocieche alle università nel territorio nazionale, offrono servizi di interpretariato dalla LIS alla lingua

italiana e viceversa, nonché la disponibilità di altri mezzi di supporto alla comunicazione visiva e tattile;

f) recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS, dei mezzi di supporto alla comunicazione visiva e tattile e delle risorse, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle e con le persone sorde e le persone sordocieche;

g) recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi di supporto psicologico e sociale alle famiglie, nonché gli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi;

h) garantiscono una piena accessibilità all'informazione e alla comunicazione, attraverso l'utilizzo della LIS, dei mezzi di supporto alla comunicazione e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione, all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive pubbliche o private;

i) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di collaborazione, a livello nazionale e internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

l) predispongono e disciplinano l'istituzione di un registro nazionale degli interpreti della LIS;

m) prevedendo e disciplinando un piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS, di cui alla lettera *l)*, in ambito accademico e con riconoscimento nazionale, stabilendo, in particolare, i programmi di studio dei corsi di formazione e di aggiornamento professionali, i requisiti di ammissione agli stessi e le modalità di accesso al registro nazionale degli interpreti cui alla citata lettera *l)*;

n) prevedendo adeguati metodi di verifica e di monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0013440